

**REVISORE UNICO
COMUNE DI FLORINAS**

Verbale N.12 del 23.05.2023

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione delle Modifiche al Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti (TARI). Abrogazione e nuova approvazione.

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare n.20 del 22.05.2023, concernente l'abrogazione e la nuova approvazione del regolamento della Tassa Rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1, comma 780 e il comma 738 della legge n. 160/2019 che abrogano dall'annualità 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

Visto l'art. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI);

Viste le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale, d.lgs. 152/2006 dal Decreto legislativo n. 116/2020.

CONSIDERATO

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*
- che i commi da 158 a 172 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispongono particolari prescrizioni agli enti in materia di riscossione della pretesa tributaria;
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- che l'articolo 1, comma 775 della Legge 197/2022 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*, rinvia il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2023 al 30 aprile 2023.;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 15/2022 in base al quale, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1,

comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

- che l'art. 13, comma 15, del decreto-legge. 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1 lett. a) del decreto-legge 30.4.2019 n. 34 in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- che l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*.
- che l'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 dispone che. *Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*
- che l'Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/r/rif avente ad oggetto *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”* e la successiva determinazione di ARERA del 4 novembre 2021, n. 2/drif/2021 avente ad oggetto *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”* e la deliberazione n. 15/2022/r/rif del 18/01/2022 dell'Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) avente ad oggetto *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*, è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani TQRIF.
- che con la deliberazione n. 15/2022/r/rif del 18/01/2022 dell'Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) avente ad oggetto *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*, è stato approvato il *“Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani – TQRIF”*;

RILEVATO

- che con la presente proposta vengono approvate delle modifiche al Regolamento Tari dovute alle indicazioni dettate da ARERA nella deliberazione n. 15/2022/r/rif del 18/01/2022 in tema di qualità; inoltre vengono introdotti specifici obblighi a carico delle utenze Tari in quanto compatibili con la legge tributaria vigente; in particolare, è necessario adeguare le modalità e i termini di presentazione delle dichiarazioni di attivazione, cessazione e variazione delle utenze, delle richieste di rettifica degli importi e delle richieste di rimborso, delle rateazioni e dei versamenti del tributo Tari;

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile economico finanziario;
- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2023;

VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che le modifiche apportate al Regolamento consentono il mantenimento:

- del rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- del rispetto del requisito della **completezza**;
- del rispetto dei principi di **adeguatezza, trasparenza e semplificazione** degli adempimenti dei contribuenti;
- della **coerenza** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;
- che vengono rispettate la **congruità, coerenza ed attendibilità** delle previsioni;

CONCLUSIONE

Esprime

parere favorevole all'approvazione del nuovo Regolamento che disciplina la TARI e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel Portale del Federalismo.

L'organo di revisione

